

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1563 del 24/03/2026
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO IN COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI, VIA PIZZETTI 4 RICHIESTA DALL'IMPRESA SOCIETA' AGRICOLA SALICETO S.S. PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE PRODOTTI CASEARI
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1681 del 24/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

PREMESSO che:

la Ditta SOCIETA' AGRICOLA SALICETO per lo stabilimento sito in Comune di Lesignano de' Bagni, via Toscanini 3 risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Lesignano de' bagni prot. n. 4500 del 28/08/2014 (che recepisce la Determinazione rilasciata dalla Provincia di Parma prot. n.43291 del 12/06/2014) per i seguenti titoli abilitativi:

- a. autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Lesignano de' Bagni in data 25/11/2025 e acquisita da ARPAE SAC diventato a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR) in data 04/12/2025 con PG/2025/215553 – pratica Sinadoc 2025-37652 - Suap 160/2025 dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa SOCIETA' AGRICOLA SALICETO SS (PIVA 02178550345), con sede legale in Via Saliceto Monticelli 41, per la modifica dell' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione formaggio e stalla svolta presso l'impianto ora ubicato ora in via Pizzetti 4 Comune di Lesignano de' Bagni per modifica dell'ingresso principale allo stabilimento sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Scarichi idrici:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

-a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG.2025/16970 del 05/12/2025, veniva trasmessa al SUAP dall’impresa istante, ed acquisita poi con PG.2026/10302 del 20/01/2026 agli atti di ARPAE consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori;

- ARPAE SAE PR a seguito della verifica di completezza documentale dell’istanza e della correttezza formale, con nota PG 2026/12630 del 22/01/2026 indiceva la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;

- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell’ambito della stessa, i seguenti atti/determinazioni di assenso:

- parere con prescrizioni del gestore idrico integrato Ireti per la matrice scarichi acquisito in data 17/02/2026 prot. Pg.2026/29923 depositato agli atti;
- parere favorevole per quanto di competenza per la matrice scarichi idrici e rumore del Comune di Lesignano de’ Bagni acquisito in data 19/03/2026 con prot. Pg.2026/50649 depositato agli atti;

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della

conferenza di servizi;

CONSIDERATO inoltre che per la matrice emissioni in atmosfera la ditta dichiara che “...le attività svolte ricadono tra le attività scarsamente rilevanti in quanto la produzione massima giornaliera conseguente alla trasformazione lattiero casearia è inferiore a 350 kg e il numero di suini allevati per l'accrescimento/ingrasso è inferiore a 1000”.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di Lesignano de' Bagni in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa SOCIETA' AGRICOLA SALICETO, per l'esercizio dell'attività di produzione formaggi da realizzare in Comune di Lesignano de' Bagni., Via Pizzetti 4, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma diventata a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR), alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi dell'attuale Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa AZIENDA AGRICOLA SALICETO SS P.IVA 02178550345 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Lesignano de' Bagni via Pizzetti 4, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	c. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	d. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata SUAP del Comune di Lesignano de' Bagni prot. n. 4500 del 28/08/2014 (che recepisce la Determinazione rilasciata dalla Provincia di Parma prot. n.43291 del 12/06/2014) che deve intendersi revocata dalla data di emissione del provvedimento finale del Suap del Comune di Lesignano de' Bagni;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato A 5 Scarichi idrici" con acclusa planimetria di riferimento;
- "Allegato E" Rumore

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Lesignano de' Bagni ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di i Lesignano de' Bagni e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAAE territorialmente competente;
- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al

TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-37652
	Ditta Società Agricola Saliceto SS Via Pizzetti,4 Lesignano de' Bagni
	Eventuali premesse
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamento del Servizio Idrico Integrato	
PARTE DESCRITTIVA	<ul style="list-style-type: none"> • la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento; • i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO; • l'insediamento interessato svolge attività di CASEIFICIO CON ANNESSA PORCILAIA corrispondente all'attività Lavorazione Latte e Derivati per un numero annuo di giorni lavorati pari a 365; • lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di lavaggio locali ed attrezzature del caseificio e da liquami/pulizia locali della porcilaia classificate come acque reflue INDUSTRIALI; • le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Vagliatura e Decantazione;
PRESCRIZIONI (del Servizio Idrico Integrato)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale di Irete Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Irete Spa. 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico. 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione. 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo

permessi straordinari concessi.
 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi, siero, latticello e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura.
 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 17 mc.**
 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 6.000 mc.**
 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:


Parametro	Valore	Unità di Misura
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Fosforo	40	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	100	mg/l

13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, e tramite PEC ireti@pec.ireti.it a Impianti di Depurazione Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente alla Ditta in oggetto.
 Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.
 Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto

	<p>ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti</p>
PLANIMETRIA	Planimetria generale impianti fognari

nota: competenza Comune che acquisisce il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato



Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Attività di produzione prodotti caseari
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-37652
	Ditta Società Agricola Saliceto SS Via Pizzetti,4 Lesignano de' Bagni
	Presentata valutazione previsionale di impatto acustico allegato alla domanda, redatta e firmata da tecnico. Le principali sorgenti sonore ad uso dell'attività saranno le seguenti: Ambiente interno: - Attrezzature e macchinari utilizzati per le lavorazioni: cottura latte, generatore vapore, spazzolatrice formaggio, carrelli elevatori elettrici e idropulitrice. Ambiente esterno: - Unità esterne quali impianti climatizzazione e refrigerazione e pompe per lo scarico del latte e pulitura vasche.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI piano di zonizzazione comunale se presenti nel parere del Comune	
PRESCRIZIONI (del Comune)	VALUTATO: che da V.I.A. allegata alla domanda si prevede che in prossimità dei recettori limitrofi verranno rispettati sia i limiti assoluti di zona che il limite differenziale del periodo diurno e notturno; SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE La Ditta è inoltre tenuta a rispettare le seguenti condizioni: le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; - l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; - deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.